



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 1764 Data: 22/11/2019

OGGETTO ; AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI DETTAGLIO DELLE AREE A PERICOLOSITÀ' IDRAULICA (AI SENSI DELL'ART.8 COMMA 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.I.), RICOMPRESSE ALL'INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO, PARTE GEOLOGICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. Codice CIG Z532AC6E7D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n.11/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 15/05/2019, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021;

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°2 del 2017, è stato adottato il piano Piano Particolareggiato per il Centro Storico in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi degli Articoli 20 e 21 della L.R. 45/89 ss.mm.ii.;

Ravvisato che al fine di poter procedere alla successiva approvazione definitiva del suddetto Piano, occorre ottenere per esso tutti i pareri, assensi e N.O. previsti dalla normativa di settore;

Considerato che le Norme di Attuazione del P.A.I. all'art. 8 comma 2, prevedono espressamente che i Comuni assumono e valutano le indicazioni di appositi studi comunali di assetto idrogeologico concernenti la pericolosità e il rischio idraulico, in riferimento ai soli elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico regionale, e la pericolosità e il rischio da frana, riferiti a tutto il territorio comunale o a rilevanti parti di esso; nello specifico l'art. 8 comma 2 ter, delle medesime N.T.A. del P.A.I., definisce che i predetti studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti obbligatoriamente anche in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici di livello attuativo;

Preso atto della necessità di procedere senza indugio al conferimento dell'incarico per la redazione dello studio di compatibilità idraulica, che, come previsto dall'art. 24 comma 3 delle N.T.A. del P.A.I., è firmato da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;

Visto che con con propria Determinazione a contrarre n° 1704 del 19/11/2019, si è avviato l'iter per il conferimento dell'incarico ad un ingegnere esperto nel settore idraulico ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di predisposizione dello studio di dettaglio delle aree a pericolosità idraulica (ai sensi dell'art.8 comma 2 delle norme di attuazione del P.A.I.)

Dovendosi procedere analogamente al conferimento dell'incarico ad un geologo per la parte di competenza del suddetto studio di dettaglio delle aree a pericolosità idraulica (ai sensi dell'art.8 comma 2 delle norme di attuazione del P.A.I.), ricomprese nel Piano Particolareggiato del Centro Storico,

Appurato che nel caso specifico ricorrono le circostanze previste per affidare la prestazione professionale ad un tecnico esterno all'Amministrazione in quanto nell'ambito della struttura dell'amministrazione comunale non è presente alcuna figura professionale, che possa rendere le suindicate prestazioni, trattandosi di attività ad evidente alto contenuto di complessità, per le quali si richiede il titolo di studio di dottore in geologia e pertanto richiedenti l'intervento di un soggetto esterno;

Ravvisato che al fine di perseguire il notevole interesse pubblico volto alla celere approvazione definitiva dello strumento urbanistico di dettaglio del centro storico, questa Amministrazione intende avviare mediante procedura di affidamento diretto, il servizio relativo alla predisposizione dello studio in oggetto, per la parte geologica;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;

Visto altresì l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 (comma 2), del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) dello stesso decreto, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (G.U. n. 92 del 18 aprile 2019);

- l'art. 27 della Legge della Regione Sardegna n° 24 del 20/10/2016 "Norme sulla qualità della regolazione dei procedimenti amministrativi", che stabilisce che, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'art. 37, comma 4 del D.Lgs 50/2016, stabilendo che i requisiti di qualificazione di tali stazioni

appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'art. 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo;

RILEVATO che, in base all'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del citato decreto;

CONSIDERATO che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

Richiamati altresì:

- l'articolo n°36 del D.Lgs. 18/04/2016, e n°50 che disciplina gli affidamenti diretti sotto soglia;

- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione;

- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Considerato che il fine che il contratto intende perseguire è quello di dotarsi dello studio di dettaglio delle aree a pericolosità idraulica (ai sensi dell'art.8 comma 2 delle norme di attuazione del P.A.I.), ricomprese all'interno del Piano Particolareggiato del Centro Storico, a doppia firma, di ingegnere idraulico e geologo, come espressamente previsto dalle N.T.A. del P.A.I.;

Ritenuto opportuno provvedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità che contraddistinguono l'azione della Pubblica Amministrazione del Comune di Sarroch, ad approvare i seguenti documenti di gara che sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) ALL. A - istanza di partecipazione;
- 2) ALL. B - offerta economica;
- 3) ALL. C – dichiarazione flussi finanziari;
- 4) ALL. D - DGUE;
- 4) ALL. E - Patto di integrità

Dato atto altresì che l'importo per il servizio in oggetto ammonta a complessivi € 9.955,20 come da quadro economico di seguito indicato:

lavori/servizi al netto di Iva (A)	€ 8.000
Contributi previdenziali (Art. 8)	€ 160

D.Lgs. 103/96) 2% (B)	
Totale (A)+(B)	€ 8.160
Iva sui lavori/servizi (22% su A+B)	€ 1.795,20
Totale oneri per l'acquisizion e dei servizi tecnici di ingegneria	€ 9.955,20
Totale	€ 9.955,20

Rilevato che:

- in relazione al servizio che si intende affidare, non è attiva convenzione stipulata da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999;
- da una ricerca effettuata nel portale della centrale di committenza regionale CAT Sardegna sono presenti precise categorie per il servizio in oggetto;
- che si procederà ad invitare 1 ditta iscritta alle relative categorie di servizi;

Ritenuto pertanto di dover attivare una procedura di affidamento diretto senza previa pubblicazione di bando sul Cat Sardegna finalizzata alla negoziazione con 1 operatore economico selezionato mediante ricerca di mercato e sulla base dei requisiti tecnici necessari;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere prenotazione di impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile di complessivi € 9.955,20;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 10811011 denominato "incarichi adeguamento strumenti urbanistici", sufficientemente capiente;

Dato Atto che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile del Servizio è rilasciato anche parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs 267/2000 ;

VISTI i seguenti atti normativi e regolamentari:

1. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - ☐ l'art. 107 e 109 comma 2 per le funzioni e responsabilità della dirigenza;
 - ☐ l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - ☐ gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - ☐ l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

☒ l'art. 192, comma 1, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

2. Il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e nello specifico l'art. 4 che detta le disposizioni inerenti le funzioni e re-sponsabilità in capo alla dirigenza nonché l'art. 7, comma 4 che disciplina la gestione delle risorse umane;

3. La legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

4. La legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 17.12.2010, n. 217 di conversione del De-creto Legge 12.11.2010, n. 187 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" e nello specifico l'art. 3 rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari", comma 5 il quale dispone che gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante;

5. La Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556 del 31 maggio 2017 con la quale sono state aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 le "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari..."

6. il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

☒ l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

☒ l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

☒ l'articolo 32 in particolare il comma 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

☒ l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

☒ l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

☒ l'articolo 36 sui contratti sotto soglia, in particolare il comma 2 lettera a);

7. Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti ancora in vigore.

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) Di approvare i seguenti documenti di gara per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ALL. A - istanza di partecipazione;

ALL. B - offerta economica;

ALL. C – dichiarazione flussi finanziari;

ALL. D - DGUE;

ALL. E - Patto di integrità;

2) Di dare atto che è stato attribuito il seguente codice (CIG) Z532AC6E7D;

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Marco De Martini;

5) di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n.11/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 15/05/2019, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021;

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°2 del 2017, è stato adottato il piano Piano Particolareggiato per il Centro Storico in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi degli Articoli 20 e 21 della L.R. 45/89 ss.mm.ii.;

Ravvisato che al fine di poter procedere alla successiva approvazione definitiva del suddetto Piano, occorre ottenere per esso tutti i pareri, assensi e N.O. previsti dalla normativa di settore;

Considerato che le Norme di Attuazione del P.A.I. all'art. 8 comma 2, prevedono espressamente che i Comuni assumono e valutano le indicazioni di appositi studi comunali di assetto idrogeologico concernenti la pericolosità e il rischio idraulico, in riferimento ai soli elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico regionale, e la pericolosità e il rischio da frana, riferiti a tutto il territorio comunale o a rilevanti parti di esso; nello specifico l'art. 8 comma 2 ter, delle medesime N.T.A. del P.A.I., definisce che i predetti studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti obbligatoriamente anche in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici di livello attuativo;

Preso atto della necessità di procedere senza indugio al conferimento dell'incarico per la redazione dello studio di compatibilità idraulica, che, come previsto dall'art. 24 comma 3 delle N.T.A. del P.A.I., è firmato da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;

Visto che con propria Determinazione a contrarre n° 1704 del 19/11/2019, si è avviato l'iter per il conferimento dell'incarico ad un ingegnere esperto nel settore idraulico ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di predisposizione dello studio di dettaglio delle aree a pericolosità idraulica (ai sensi dell'art.8 comma 2 delle norme di attuazione del P.A.I.)

Dovendosi procedere analogamente al conferimento dell'incarico ad un geologo per la parte di competenza del suddetto studio di dettaglio delle aree a pericolosità idraulica (ai sensi dell'art.8 comma 2 delle norme di attuazione del P.A.I.), ricomprese nel Piano Particolareggiato del Centro Storico,

Appurato che nel caso specifico ricorrono le circostanze previste per affidare la prestazione professionale ad un tecnico esterno all'Amministrazione in quanto nell'ambito della struttura dell'amministrazione comunale non è presente alcuna figura professionale, che possa rendere le suindicate prestazioni, trattandosi di attività ad evidente alto contenuto di complessità, per le quali si richiede il titolo di studio di dottore in geologia e pertanto richiedenti l'intervento di un soggetto esterno;

Ravvisato che al fine di perseguire il notevole interesse pubblico volto alla celere approvazione definitiva dello strumento urbanistico di dettaglio del centro storico, questa Amministrazione intende avviare mediante procedura

di affidamento diretto, il servizio relativo alla predisposizione dello studio in oggetto, per la parte geologica;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;

Visto altresì l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 (comma 2), del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) dello stesso decreto, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (G.U. n. 92 del 18 aprile 2019);

- l'art. 27 della Legge della Regione Sardegna n° 24 del 20/10/2016 "Norme sulla qualità della regolazione dei procedimenti amministrativi", che stabilisce che, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'art. 37, comma 4 del D.Lgs 50/2016, stabilendo che i requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'art. 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo;

RILEVATO che, in base all'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del citato decreto;

CONSIDERATO che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

Richiamati altresì:

- l'articolo n°36 del D.Lgs. 18/04/2016, e n°50 che disciplina gli affidamenti diretti sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Considerato che il fine che il contratto intende perseguire è quello di dotarsi dello studio di dettaglio delle aree a pericolosità idraulica (ai sensi dell'art.8 comma 2 delle norme di attuazione del P.A.I.), ricomprese all'interno del Piano Particolareggiato del Centro Storico, a doppia firma, di ingegnere idraulico e geologo, come espressamente previsto dalle N.T.A. del P.A.I.;

Ritenuto opportuno provvedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità che contraddistinguono l'azione della Pubblica Amministrazione del Comune di Sarroch, ad approvare i seguenti documenti di gara che sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) ALL. A - istanza di partecipazione;
- 2) ALL. B - offerta economica;
- 3) ALL. C – dichiarazione flussi finanziari;
- 4) ALL. D - DGUE;
- 4) ALL. E - Patto di integrità

Dato atto altresì che l'importo per il servizio in oggetto ammonta a complessivi € 9.955,20 come da quadro economico di seguito indicato:

lavori/servizi al netto di Iva (A)	€ 8.000
Contributi previdenziali (Art. 8 D.Lgs. 103/96) 2 ⁰ % (B)	€ 160
Totale (A)+(B)	€ 8.160
Iva sui lavori/servizi (22% su A+B)	€ 1.795,20
Totale oneri per l'acquisizione e dei servizi tecnici di ingegneria	€ 9.955,20
Totale	€ 9.955,20

Rilevato che:

- in relazione al servizio che si intende affidare, non è attiva convenzione stipulata da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999;
- da una ricerca effettuata nel portale della centrale di committenza regionale CAT Sardegna sono presenti precise categorie per il servizio in oggetto;
- che si procederà ad invitare 1 ditta iscritta alle relative categorie di servizi;

Ritenuto pertanto di dover attivare una procedura di affidamento diretto senza previa pubblicazione di bando sul Cat Sardegna finalizzata alla negoziazione con 1 operatore economico selezionato mediante ricerca di mercato e sulla base dei requisiti tecnici necessari;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere prenotazione di impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile di complessivi € 9.955,20;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 10811011 denominato "incarichi adeguamento strumenti urbanistici", sufficientemente capiente;

Dato Atto che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile del Servizio è rilasciato anche parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs 267/2000 ;

VISTI i seguenti atti normativi e regolamentari:

1. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - ☐ l'art. 107 e 109 comma 2 per le funzioni e responsabilità della dirigenza;
 - ☐ l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - ☐ gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - ☐ l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - ☐ l'art. 192, comma 1, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
2. Il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e nello specifico l'art. 4 che detta le disposizioni inerenti le funzioni e responsabilità in capo alla dirigenza nonché l'art. 7, comma 4 che disciplina la gestione delle risorse umane;
3. La legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
4. La legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 17.12.2010, n. 217 di conversione del Decreto Legge 12.11.2010, n. 187 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" e nello specifico l'art. 3 rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari", comma 5 il quale dispone che gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante;
5. La Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556 del 31 maggio 2017 con la quale sono state aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 le "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari..."
6. il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - ☐ l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

- ② l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - ② l'articolo 32 in particolare il comma 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - ② l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - ② l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - ② l'articolo 36 sui contratti sotto soglia, in particolare il comma 2 lettera a);
7. Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti ancora in vigore.

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) Di approvare i seguenti documenti di gara per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - ALL. A - istanza di partecipazione;
 - ALL. B - offerta economica;
 - ALL. C – dichiarazione flussi finanziari;
 - ALL. D - DGUE;
 - ALL. E - Patto di integrità;
- 2) Di dare atto che è stato ha attribuito il seguente codice (CIG) Z532AC6E7D;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Marco De Martini;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE
De Martini Marco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Martini Marco
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 22/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA
De Martini Marco
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 25/11/2019 al 10/12/2019

Data, 25/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)